



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MODENA SEZIONE 03

riunita con l'intervento dei Signori:

- BRUSCHETTA ..... DOTT. ERNESTINO ..... Presidente
- UZZO ..... DOTT. RICCARDO ..... Relatore
- GHITTONI ..... AVV. CECILIA ..... Giudice
- .....
- .....
- .....
- .....

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 290/06  
depositato il 03/03/2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.866010100233 IVA+IRPEF+IRAP  
2002 ADD.REGIONALE
- contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO MIRANDOLA  
proposto dal ricorrente:

BARALDI GIUSEPPE  
VIA SERRAGLIO N. 11 41034 FINALE EMILIA MO  
difeso da:  
MONARI AVV. DANIELE  
VIA ROMA N. 53 41037 MIRANDOLA MO

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 290/06

UDIENZA DEL

13/06/2007 ore 15:30

SENTENZA

N°

117

PRONUNCIATA IL:

13 GIU. 2007

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

05 LUG. 2007

Il Segretario

SECRETARIO

Angelo Gitto

Con gravame ritualmente depositato presso la Segreteria di questa Commissione il Sig. Baraldi Giuseppe ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 866010100233, notificato il 10.09.2005, relativo al 2002, chiedendone sotto vari aspetti l'annullamento.

Eccepisce, infatti, parte ricorrente l'inutilizzabilità delle prove acquisite durante l'accesso domiciliare a causa dell'illegittimità del decreto di autorizzazione e delle prove acquisite successivamente e la carenza di motivazione.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Mirandola -, che sostiene legittimo il decreto di autorizzazione rilasciato dalla Procura della Repubblica e, quindi, delle prove acquisite durante l'accesso domiciliare, poiché nell'ambito del piano di contrasto all'economia sommersa, facente parte degli indirizzi programmatici dell'attività di contrasto all'evasione per l'anno 2000-2001-2002, la ditta in argomento è rientrata fra quelle segnalate a livello centrale.

Questa Commissione ritiene fondato il ricorso.

Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sentenza n.1642 del 21.11.2002), nell'ipotesi di cui all'art.52, comma 2, DPR 633/72 requisiti dell'autorizzazione della perquisizione domiciliare sono gravi indizi di violazione tributaria.

La presenza di questo requisito di legge, che condiziona la validità dell'accesso nell'abitazione e dei connessi atti di acquisizione di documenti ed altre prove, deve essere verificata dal giudice tributario, poiché riguardante la regolarità del procedimento accertativo su cui si fonda la pretesa impositiva.

Nel caso in esame il decreto autorizzativo la perquisizione domiciliare non menziona le circostanze legittimanti l'emissione di detto atto, rinviando puramente ad una nota della Guardia di Finanza n.3324/2174 del 14.10.2002, non resa conoscibile al ricorrente.

Inoltre, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate non hanno dimostrato l'esistenza dei gravi indizi di evasione, richiesti dalla legge come requisiti del decreto di autorizzazione.

Ritiene, quindi, che l'autorizzazione come sopra rilasciata sia illegittima e così gli atti susseguenti sui quali si fonda l'accertamento impugnato.

Questa Commissione ritiene, infine, che sussistano giusti motivi per compensare le spese.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Modena, visti gli artt 35 e ss. Dlgs 31.12.1992, n.546 e succ. mod.

- 1) Annulla l'avviso di accertamento
- 2) dichiara interamente compensate le spese fra le parti.

Modena li 13.06.2007

IL RELATORE  
(Dr. Riccardo Uzzo)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Ernestino Bruschetta)

